



## DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

(Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs 50 del 2016)

Numero:12 – 03 Marzo 2026

### IL PRESIDENTE

**Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza linea telefonica secondo bimestre 2026 (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs 36 del 2023). Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 Codice CIG BAA8B0A5D1;**

**Considerata** la necessità della Società per la linea telefonica voipe;

**Visto** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Visto** l'art.17, comma 2 del D.Lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs 36 del 2023, secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere *“all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

**Vista** l'offerta economica della ditta VI.TU.MA S.r.l. con sede in Cesena (FC), Via Cervese n. 7517 per complessive € 569,20 oltre Iva e ritenuta la stessa congrua e conveniente;

**Stabilito di richiedere** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della suddetta impresa recante l'attestazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs 36 del 2023;

**Viste** le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;



**Tenuto conto** inoltre che nell'ambito delle verifiche svolte la ditta risulta:

- In possesso del DURC attestante la regolarità nel versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- Priva di annotazioni sul casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac;

**Tenuto conto** inoltre che

- Ai sensi dell'art.18 comma 1 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- L'affidamento pertanto si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza ovvero con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, secondo le forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip /MEPA;

**Visto** che, in conformità al comma 10 dell'art.18 del D.Lgs 36/2023, che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non è prevista l'imposta di bollo;

**Visto** il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Ravenna, fatto proprio da Acitour Service S.r.l., in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Approvato con D.lgs 50 del 2016;

**Vista** la legge 136 del 2010 e ritenuto di dover acquisire un codice CIG tramite il portale [simog.avcp.it](http://simog.avcp.it) per ogni affidamento di servizio e fornitura;

**Visto** lo schema di contratto/ordine;

**Visto** il budget annuale della società;

## **DETERMINA**

- di affidare le prestazioni innanzi indicate alla ditta VI.TU.MA. S.r.l. con sede in Cesena (FC) Via Cervese n. 7517 P.I. 03251220400, consistenti nel servizio di linea voipe per l'importo di € 569,20 oltre Iva;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è Direttore;
- di attribuire all'affidamento il seguente SMART CIG acquisito tramite il portale dell'ANAC BAA8B0A5D1;



- di stabilire che con l'esecuzione del servizio e conseguente accettazione della presente determina/ordine l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'affidatario si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese;

- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33 del 2013.

### **STABILISCE**

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale.

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

Il Presidente  
F.to Rag. Gianmarco Gamberini